



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e commutazioni (Circ. 3)

Valide dal 1° marzo 2002

Stato: 1° gennaio 2020

318.104.01 i Circ. 3

11.19

Prefazione

La presente circolare ha per oggetto gli aspetti di diritto transitorio della decima revisione dell'AVS che possono presentarsi anche dopo il trasferimento delle rendite del 1° gennaio 2001. Essa disciplina perciò il trattamento dei casi di modifica verificatisi dopo questa data. In tal senso, la Circolare 3 rappresenta la continuazione della Circolare II.

La presente Circolare 3 sostituisce l'esistente edizione provvisoria. Soprattutto nell'ambito delle rendite trasferite (N. 2.), essa fornisce integrazioni, precisazioni contenutistiche e miglioramenti redazionali suggeriti dalle esperienze realizzate nella prassi.

Questa Circolare 3 entra in vigore il 1° marzo 2002 ed è parte integrante del classificatore "Direttive e circolari sulle rendite, volume 2".

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2003

Il presente supplemento 1 contiene le pagine sostitutive della Circolare 3 con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra con la data della sostituzione e le singole modifiche con l'annotazione 1/03 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostitutivi vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 1 contiene solo modifiche redazionali dovute alla nuova edizione delle direttive sulle rendite, Volume 1.

I futuri cambiamenti ed adeguamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2004

Il presente supplemento 2 contiene le pagine sostitutive concernenti le modifiche che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2004. Le pagine sostitutive recano in basso a destra la data della sostituzione. I cambiamenti sono inoltre contrassegnati con l'aggiunta della nota 1/04 sotto il numero marginale corrispondente. I fogli sostituiti vanno archiviati sistematicamente nell'apposito classificatore nero.

Il supplemento 2 contiene adeguamenti redazionali resi necessari dalla 4^a revisione dell'Al, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene una precisazione concernente la commutazione in una rendita di vecchiaia di una rendita d'invalidità calcolata tenendo conto dei periodi assicurativi esteri.

Indice

1.	Campo d'applicazione e definizioni	8
1.1	Cenni generali	8
1.2	Diritto a rendite complete, rendite per figli e per orfani	9
2.	Rendite trasferite.....	10
2.1	Rendite trasferite di coppie di coniugi.....	10
2.1.1	In generale	10
2.1.2	Commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia	11
2.1.3	Decesso di uno dei coniugi	11
2.1.4	Divorzio	13
2.1.5	Scomparsa dell'invalidità	13
2.1.6	Cambiamento del grado d'invalidità	14
2.1.7	Cittadini di Stati non contraenti.....	14
2.1.7.1	Domicilio in Svizzera	14
2.1.7.2	Domicilio all'estero	14
2.2	Rendite trasferite di persone divorziate o vedove	15
2.2.1	Commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia	15
2.2.2	Nuovo matrimonio di persone divorziate	15
2.2.3	Nuovo matrimonio di persone vedove	16
2.3	Rendite trasferite in casi speciali	17
2.3.1	Rendite d'invalidità per invalidi precoci (codice per casi speciali 22).....	17
2.3.2	Rendite con periodi assicurativi esteri (convenzioni con B, E, F, GR, NL, N, P, TR).....	18
2.3.2.1	Commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia	18
2.3.2.2	Decesso di uno dei coniugi	18
2.3.2.3	Divorzio	19
2.3.3	Garanzia dei diritti acquisiti secondo l'Accordo aggiuntivo alla convenzione completa con il Principato del Liechtenstein (codice per casi speciali 78)	19
2.3.3.1	Principio	19
2.3.3.2	Decesso di uno dei coniugi	19
2.3.3.3	Divorzio	20

2.3.4	Rendite di vecchiaia con complemento differenziale secondo la convenzione con la Francia (codice per casi speciali 79).....	20
2.3.4.1	Principio	20
2.3.4.2	Decesso di uno dei coniugi	21
2.3.4.3	Divorzio	21
3.	Rendite secondo il vecchio diritto	22
3.1	In generale	22
3.2	Commutazione di una rendita semplice d'invalidità in una rendita di vecchiaia	22
3.3	Verificarsi del secondo evento assicurato	23
3.4	Decessi	23
3.4.1	Decesso di un coniuge non avente diritto alla rendita.....	23
3.4.2	Decesso di un coniuge o ex-coniuge avente diritto alla rendita	24
3.5	Divorzio	25
3.6	Concorso di diversi tipi di rendita.....	25
3.6.1	Confronto della rendita per vedove secondo il vecchio diritto con la rendita di vecchiaia o d'invalidità	25
3.6.2	Rendite per orfani in caso di decesso di una vedova.....	26
3.6.3	Concorso di rendite per orfani con altre rendite	26
4.	Rendite nuove o più elevate su richiesta	27
5.	Rinascita del diritto alla rendita per vedove o alla rendita d'invalidità	27
6.	Modifiche nel caso di rendite rinviate.....	27
6.1	con supplemento per il rinvio secondo il vecchio diritto ...	27
6.2	con supplemento per il rinvio secondo il nuovo diritto.....	29
7.	Procedura di comunicazione al Registro centrale delle rendite.....	29
8.	Entrata in vigore.....	29

1. Campo d'applicazione e definizioni

1.1 Cenni generali

- 1001 La presente circolare disciplina il calcolo delle rendite trasferite (parte 2) e delle rendite secondo il vecchio diritto (parte 3) in caso di modifiche e commutazioni.
- 1002 Per rendite trasferite si intendono le rendite il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 1997 e che tra il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 2001 sono state ricalcolate conformemente alle disposizioni transitorie della 10^a revisione dell'AVS (trasferimento anticipato) o che il 1° gennaio 2001 sono state trasferite automaticamente. Esse sono considerate quali rendite secondo il nuovo diritto.
- 1003 Nuovo calcolo integrale significa che una rendita secondo il vecchio diritto deve essere nuovamente fissata in conformità alle disposizioni della LAVS e della LAI attualmente vigenti, alle rispettive ordinanze e alle DR applicabili al momento del nuovo calcolo (con la ripartizione dei redditi, il computo degli accrediti per compiti educativi ecc.).
- 1004 Per rendite secondo il vecchio diritto si intendono le rendite il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 1997 e le cui basi di calcolo non hanno finora subito alcuna modifica.

- 1005 Per la fissazione retroattiva delle rendite sono applicabili le seguenti disposizioni:

Evento assicurato verificatosi prima dell'1.1.1997 – prima fissazione – modifiche intervenute tra il 1.1.1997 e il 31.12.2000	– DR, valide fino al 31.12.1996 – Circ. II
Evento assicurato verificatosi dall'1.1.1997 in poi	DR, nella versione valida dall'1.1.1997

1.2 Diritto a rendite complete, rendite per figli e per orfani

- 1006 Nella misura in cui la presente circolare o la Circ. II non prevedano disposizioni divergenti o rinvii specifici, sono sempre applicabili le Direttive sulle rendite nella versione valida al momento del nuovo calcolo. Questo vale in particolare per la fissazione delle rendite complete, delle rendite per figli e per orfani nonché nei casi di sovrassicurazione e di fissazione di un limite massimo.
- 1007 I beneficiari di rendite di vecchiaia le cui mogli sono nate al più tardi il 31 dicembre 1941 hanno diritto a una rendita completa per la moglie fintanto che quest'ultima non può far valere un proprio diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia. Qualora la moglie non soddisfacesse le condizioni per avere diritto ad una propria rendita, la rendita completa potrà continuare ad essere concessa anche dopo che la moglie avrà raggiunto l'età di pensionamento.

- 1008 Nei casi seguenti sono indicate le disposizioni del nuovo diritto che disciplinano l'assegnazione di una rendita complessiva alle rendite AI il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997.

Modifica	Disposizione determinante (N)
Matrimonio o nuovo matrimonio dopo l'1.1.1997	3201 segg. DR 6004 Circ. II 6014.1 Circ. II
Scomparsa dell'invalidità di uno dei coniugi	3201 segg. DR
Risorgere dell'invalidità dopo l'1.1.1997	9010 Circ. II

2. Rendite trasferite

2.1 Rendite trasferite di coppie di coniugi

2.1.1 In generale

- 2001 Se in seguito ad una modifica emerge che la moglie dispone di una scala delle rendite più favorevole rispetto a al marito, occorre procedere conformemente al N. 8023 Circ. II e trasferire anticipatamente d'ufficio, con effetto retroattivo, la rendita per coniugi. Le basi di calcolo vengono completate secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite intervenuti fino al momento della modifica (cosiddetto "aggiornamento della rendita"). Un versamento retroattivo può in ogni caso essere effettuato unicamente entro il termine di prescrizione di cinque anni.

2.1.2 Commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia

- 2002 Se una rendita d'invalidità è commutata in una rendita di vecchiaia, quest'ultima deve essere calcolata secondo le disposizioni generali della decima revisione dell'AVS.
- 2003 Se l'importo che deriva da questo calcolo risulta inferiore a quello della precedente rendita d'invalidità, la rendita di vecchiaia è fissata sulle basi di calcolo determinanti della rendita d'invalidità.
- 2004 La rendita dell'altro coniuge – con riserva della fissazione di un limite massimo – rimane invariata (vedi l'eccezione di cui al N. 2005).
- 2005 Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia, anche la rendita di vecchiaia dell'altro coniuge viene calcolata secondo le nuove disposizioni (base: nascita del diritto alla rendita di vecchiaia) e confrontata con le basi di calcolo della rendita fino ad allora percepita. Il N. 3007 si applica per analogia.

2.1.3 Decesso di uno dei coniugi

- 2006 Quando uno dei coniugi decede, la rendita trasferita del coniuge superstite non deve essere ricalcolata, ma è unicamente soppressa, qualora sussistesse, il limite massimo precedentemente fissato.
- 2007 Se al momento del trasferimento il reddito annuo medio determinante è stato calcolato conformemente alle regole della garanzia dei diritti acquisiti (N. 2014 segg. Circ. II e N. 3004 Circ. B), non deve essere accordato alcun accredito transitorio. Si veda però l'eccezione di cui al N. 2008.

- 2008 Nel caso delle donne va inoltre verificato se, in base alla loro specifica classe di età, può essere loro attribuito un numero superiore di accrediti transitori rispetto a quelli computati, al momento del trasferimento, al marito deceduto.
- 2009 Questa verifica deve essere eseguita anche nei casi in cui il reddito annuo medio determinante delle due rendite trasferite è stato calcolato conformemente alle regole sulla garanzia dei diritti acquisiti (N. 2014 segg. Circ. II e N. 3004 Circ. B). In questo caso il reddito annuo medio determinante dovrà essere ricalcolato secondo le disposizioni del N. 2011 Circ. II e del N. 2001 Circ. B, tenendo conto del numero di accrediti transitori, determinato dalla classe d'età della donna.
- 2010 Sulla base del reddito annuo medio determinante (con riserva dell'applicazione dei N. 2008 segg.) e della scala delle rendite validi fino al momento del decesso, alla rendita del coniuge superstite è accordato un supplemento di vedovanza del 20%. Tuttavia la rendita e il supplemento non possono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia ([art. 35^{bis} LAVS](#)).
- 2011
1/04 I vedovi e le vedove il cui grado d'invalidità è inferiore al 70 per cento hanno diritto ad una rendita intera d'invalidità solo se adempiono le condizioni per una rendita vedovile ([art. 43 cpv. 1 LAI](#)).
- 2012 La rendita di vecchiaia o d'invalidità deve eventualmente essere confrontata con una rendita vedovile. Non è necessario effettuare tale confronto se non vengono versate rendite per orfani e la rendita di vecchiaia o d'invalidità ricalcolata è superiore all'importo massimo della rendita vedovile, oppure se la rendita per superstiti è palesemente inferiore alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 2013 Viene versata le rendita più elevata delle due.

2.1.4 Divorzio

- 2014 In caso di divorzio le rendite di vecchiaia o d'invalidità finora versate non vengono ricalcolate, ma è unicamente soppresso, qualora sussistesse, il limite massimo fissato precedentemente.
- 2015 Ciascun coniuge invalido ha diritto, dal mese successivo all'entrata in vigore del divorzio, a una rendita d'invalidità corrispondente al proprio grado d'invalidità.
- 2016 Non vi è alcuna garanzia dei diritti acquisiti quanto agli importi delle rendite finora versate.
- 2017 Nel caso delle donne va verificato se, in base alla loro classe d'età, può essere loro attribuito un numero superiore di accrediti transitori rispetto a quelli computati, al momento del trasferimento, al marito divorziato. Per il resto si applicano per analogia i N. 2008 segg.

2.1.5 Scomparsa dell'invalidità

- 2018
1/03 Se l'invalidità di uno dei coniugi non è più tale da giustificare il diritto ad una rendita, alla rendita dell'altro coniuge, il cui diritto ad una rendita continua a sussistere, si applica per analogia il N. 5726 DR.
- 2019 Le basi per il calcolo delle rendite vengono nuovamente fissate integralmente, sulla base dei redditi non ripartiti, conformemente alle regole e alle tabelle che erano determinanti all'insorgere dell'evento assicurato. Infine si completano queste basi secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite valide da quel momento fino alla mutazione (cosiddetto "aggiornamento della rendita").
- 2020 Se il nuovo calcolo integrale comporta una scala delle rendite inferiore, per la nuova rendita viene mantenuta la scala delle rendite finora applicata.

2021
1/04 Se il coniuge la cui invalidità persiste presenta un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento, egli ha diritto soltanto a un quarto di rendita, a mezza rendita o a tre quarti di rendita d'invalidità.

2.1.6 Cambiamento del grado d'invalidità

2022 In caso di aumento o di riduzione del grado d'invalidità di uno dei coniugi, le basi di calcolo rimangono invariate per entrambe le rendite. Le due rendite continuano ad essere determinate in funzione del coniuge che presenta il grado d'invalidità più elevato.

2.1.7 Cittadini di Stati non contraenti

2.1.7.1 Domicilio in Svizzera

2023 I cittadini di Stati non contraenti domiciliati in Svizzera sono equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda il diritto alla rendita in caso di rendite trasferite. Per il resto sono applicabili le disposizioni dei N. 2.1.2–2.1.6.

2.1.7.2 Domicilio all'estero

2024 In caso di trasferimento del domicilio all'estero, si estingue il diritto alla rendita del coniuge partito all'estero. È fatto salvo i N. 2025 segg.

2025 Alle cittadine di Stati non contraenti e mogli di cittadini svizzeri o di uno Stato contraente viene versata la rendita trasferita anche qualora abbiano il domicilio all'estero.

2026 In questo caso, il diritto alla rendita trasferita sussiste anche dopo il decesso del marito. Sono applicabili le regole generali (N. 2.1.3).

2027 Al contrario, in caso di divorzio, il diritto si estingue se nel frattempo la moglie stessa non ha acquisito una cittadinanza che rende possibile il versamento della rendita all'estero.

2.2 Rendite trasferite di persone divorziate o vedove

2.2.1 Commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia

2028 Se una rendita d'invalidità viene commutata in una rendita di vecchiaia, quest'ultima va calcolata sulla base delle disposizioni generali della decima revisione dell'AVS.

2029 Se l'importo della rendita di vecchiaia così determinato risulta inferiore all'importo della rendita d'invalidità fino ad allora percepita, la rendita di vecchiaia dovrà essere fissata sulle basi di calcolo della rendita d'invalidità (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante).

2.2.2 Nuovo matrimonio di persone divorziate

2030 Le basi di calcolo finora applicate (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante, inclusi gli eventuali accrediti per compiti educativi e accrediti transitori) vengono mantenute (eccezione: cfr. N. 2032).

2031 Questo vale anche per le donne divorziate alle quali sono stati concessi accrediti interi per compiti educativi in virtù del decreto federale del 19 giugno 1992 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI.

2032 In deroga al N. 2030, occorre invece procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita nel caso in cui, al momento del trasferimento, siano state accordate alla donna divorziata, conformemente al N. 3009 Circ. B (base con cumulo dei redditi), le precedenti basi di calcolo a garanzia dei diritti acquisiti.

-
- 2033 Si deve procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita nel caso di un successivo divorzio, dell'insorgenza di un evento assicurato relativo al nuovo coniuge o del decesso di quest'ultimo.
- 2034 Tutti i casi in cui una donna perde il diritto alla rendita in seguito al nuovo calcolo integrale vanno notificati all'UFAS.

2.2.3 Nuovo matrimonio di persone vedove

- 2035 Le basi di calcolo finora applicate (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante, inclusi gli eventuali accrediti transitori) vengono mantenute.
- 2036 Il supplemento per vedove e vedovi viene soppresso a partire dal mese successivo al matrimonio.
- 2037
1/04 Se la persona risposata presenta un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento, a partire dal mese successivo al matrimonio essa ha diritto soltanto a un quarto di rendita, a mezza rendita o a tre quarti di rendita d'invalidità.
- 2038 Occorre effettuare un calcolo comparativo, secondo le regole del vecchio diritto, al fine di determinare la rendita d'invalidità o di vecchiaia che sarebbe sorta al momento dell'insorgere del primo evento assicurato. L'importo che ne risulta deve essere poi aggiornato agli adeguamenti delle rendite intervenuti nel frattempo. Si otterrà così l'importo della rendita che sarebbe stato versato qualora non fosse entrata in vigore la 10^a revisione dell'AVS.
- 2039 Viene versata la rendita più elevata. Tuttavia la base di calcolo determinante resta quella della rendita d'invalidità o di vecchiaia che è risultata dal trasferimento.
- 2040 Se l'importo della rendita calcolato secondo il vecchio diritto risulta essere più vantaggioso, per la comunicazione all'UCC occorre utilizzare il codice per casi speciali 31 (garanzia dei diritti acquisiti in caso di nuovo matrimonio di persone vedove).

- 2041 In caso di decesso del nuovo coniuge, insorgere dell'evento assicurato presso il nuovo coniuge o divorzio, occorre procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita.
- 2042 Si deve procedere ad un nuovo calcolo integrale della rendita in caso di decesso del coniuge, dell'insorgenza di un evento assicurato relativo al nuovo coniuge o di divorzio.
- 2043 Tutti i casi in cui una donna perde il diritto alla rendita in seguito al nuovo calcolo integrale vanno notificati all'UFAS.

2.3 Rendite trasferite in casi speciali

2.3.1 Rendite d'invalidità per invalidi precoci (codice per casi speciali 22)

- 2044 Dal momento in cui una rendita d'invalidità è commutata in una rendita di vecchiaia e ambedue i coniugi sono invalidi, entrambi continuano ad avere diritto a una rendita pari al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa corrispondente.
- 2045 In caso di decesso, il coniuge superstite continua ad avere diritto a una rendita pari ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa corrispondente, a meno che la rendita con supplemento per persone vedove non sia superiore a questo importo garantito.
- 2046 Se una persona vedova o divorziata che ha diritto a una rendita pari al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa corrispondente si sposa con una persona che ha a sua volta diritto a una rendita, conformemente alle disposizioni generali viene fissato un limite massimo, cui è però sottoposta solo la rendita del coniuge che non beneficia della rendita aumentata (N. 5513).

- 2047 Se entrambi i coniugi percepiscono una rendita aumentata al 133 1/3 per cento della rendita completa minima corrispondente e il matrimonio è sciolto in seguito a divorzio, soltanto la persona realmente invalida precoce continua ad avere diritto a una rendita pari al 133 1/3 per cento della rendita completa minima corrispondente.

2.3.2 Rendite con periodi assicurativi esteri (convenzioni con B, E, F, GR, NL, N, P, TR)

2.3.2.1 Commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia

- 2048 Se una rendita d'invalidità è commutata in una rendita di vecchiaia (N. 2002 segg. e 2028 segg.), quest'ultima deve essere calcolata secondo le disposizioni generali della decima revisione dell'AVS (senza tener conto di periodi assicurativi esteri).
- 2049
1/20 Se l'importo della rendita di vecchiaia risultante da questo calcolo è inferiore a quello della rendita d'invalidità percepita precedentemente, occorre calcolare la rendita di vecchiaia sulla base degli elementi su cui si fondava la precedente rendita d'invalidità (reddito annuo medio determinante, scala delle rendite stabilita tenendo conto dei periodi assicurativi esteri). Questo vale tuttavia solo per le rendite per coniugi trasferite. Per il resto, nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano diritto a una rendita, si applica il cap. 2.1.2.

2.3.2.2 Decesso di uno dei coniugi

- 2050 Se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita, le basi di calcolo rimangono invariate dopo il decesso di uno dei due. Per il resto si applica il N. 2.1.3.

2.3.2.3 Divorzio

- 2051 Se ambedue i coniugi hanno diritto alla rendita, in caso di divorzio entrambi gli ex coniugi continuano ad avere diritto a una rendita determinata secondo le medesime basi di calcolo (compresi i periodi assicurativi esteri). Per il resto è applicabile il N. 2.1.4.

2.3.3 Garanzia dei diritti acquisiti secondo l'Accordo aggiuntivo alla convenzione completa con il Principato del Liechtenstein (codice per casi speciali 78)

2.3.3.1 Principio

- 2052 Se l'importo della totalità delle rendite di una coppia di coniugi aumenta in seguito a una commutazione o a una modifica (p. es. soppressione del limite massimo in seguito a separazione giudiziale), per l'esame della garanzia dei diritti acquisiti occorre basarsi sulla somma di tutte le rendite versate dal Principato del Liechtenstein e dalla Svizzera.
- 2053 Se tale somma è uguale o superiore alle rendite garantite fino a quel momento, il codice per casi speciali 78 è eliminato.
- 2054 Se la somma delle rendite risulta inferiore in seguito alla soppressione di una rendita per figli, le altre rendite rimangono invariate. Le casse di compensazione sono tenute a notificare il cambiamento agli uffici dell'AVS/AI del Principato del Liechtenstein.

2.3.3.2 Decesso di uno dei coniugi

- 2055 Se entrambi i coniugi avevano diritto alla rendita, il coniuge superstite ha diritto a una rendita pari almeno ai 2/3 dell'importo complessivo finora percepito dalla coppia (CH+FL). Se la rendita con supplemento per persone vedove supera tale importo, il codice per casi speciali 78 è eliminato.

2.3.3.3 Divorzio

- 2056 In caso di divorzio, entrambi gli ex coniugi continuano ad avere diritto a una rendita pari almeno ai 2/3 dell'importo complessivo finora percepito dalla coppia (CH+FL).
- 2057
1/04 Gli ex coniugi invalidi hanno diritto soltanto a una rendita d'invalidità commisurata al proprio grado d'invalidità. Se per questo motivo la rendita si riduce a tre quarti di rendita, a mezza rendita o ad un quarto di rendita, il supplemento di garanzia finora percepito continua ad essere concesso in maniera invariata.
- 2058 Nel caso delle donne va verificato se, in base alla loro specifica classe d'età, può essere loro attribuito un numero superiore di accrediti transitori rispetto a quelli computati, al momento del trasferimento, al marito divorziato.
- 2059 Se la nuova rendita supera i 2/3 dell'importo complessivo finora percepito dalla coppia (CH+FL), il codice per casi speciali 78 è eliminato.

2.3.4 Rendite di vecchiaia con complemento differenziale secondo la convenzione con la Francia (codice per casi speciali 79)

2.3.4.1 Principio

- 2060 Se l'importo della totalità delle rendite di una coppia di coniugi aumenta in seguito a una commutazione o a una modifica (p. es. soppressione del limite massimo in seguito a separazione giudiziale), dal complemento differenziale deve essere dedotto l'importo dell'aumento.
- 2061 Se l'aumento supera il complemento differenziale finora concesso, il codice per casi speciali 79 è eliminato.

2062 Se l'importo totale delle rendite svizzere (relative ad una famiglia di beneficiari di rendita) si riduce in seguito a una commutazione o a una modifica (p. es. soppressione di una rendita per figli), il complemento differenziale rimane invariato.

2.3.4.2 Decesso di uno dei coniugi

2063 Al momento del trasferimento, il complemento differenziale è stato ripartito a metà su ciascuna delle due rendite dei coniugi. Al momento del decesso di uno dei due, alla rendita del coniuge superstite viene aggiunto l'intero complemento differenziale della rendita.

2.3.4.3 Divorzio

2064 Se le rendite degli ex coniugi aumentano in seguito alla soppressione del limite massimo, il complemento differenziale concesso (per metà) a ciascuna delle due rendite deve essere ridotto. Se l'aumento supera tale complemento differenziale, il codice per casi speciali 79 è eliminato.

2065
1/04 Le ex mogli invalide hanno diritto soltanto a una rendita d'invalidità commisurata al proprio grado d'invalidità. Se per questo motivo la rendita si riduce a tre quarti di rendita, a mezza rendita o ad un quarto di rendita il complemento differenziale finora concesso alla loro rendita rimane invariato.

2066 Nel caso delle donne va inoltre verificato se, in base alla loro specifica classe d'età, può essere loro attribuito un numero superiore di accrediti transitori rispetto a quelli computati, al momento del trasferimento, al marito divorziato.

3. Rendite secondo il vecchio diritto

3.1 In generale

- 3001 In linea di principio si procede a un nuovo calcolo integrale quando una rendita semplice di vecchiaia o d'invalidità il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 1997 deve essere ricalcolata in seguito a:
- divorzio,
 - decesso,
 - raggiungimento dell'età pensionabile da parte del coniuge o insorgenza dell'invalidità dello stesso (2° evento assicurato), oppure
 - risorgere dell'invalidità.
- 3002 Il nuovo calcolo viene effettuato conformemente alle regole e alle tabelle che erano determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. La nuova rendita deve quindi essere adeguata agli aumenti delle rendite intervenuti nel frattempo (cosiddetto "aggiornamento delle rendite"). Per le questioni specifiche concernenti il nuovo calcolo integrale si rimanda al bollettino informativo N. 4 del 31 ottobre 1997, che ha per oggetto l'introduzione della decima revisione dell'AVS.

3.2 Commutazione di una rendita semplice d'invalidità in una rendita di vecchiaia

- 3003 Se una rendita semplice d'invalidità è commutata in una rendita di vecchiaia, quest'ultima deve essere calcolata secondo le disposizioni generali della decima revisione dell'AVS. Alle rendite calcolate computando periodi assicurativi esteri sono applicabili le disposizioni delle singole convenzioni.
- 3004 Se dal calcolo della rendita di vecchiaia risulta un importo inferiore rispetto alla rendita semplice d'invalidità percepita precedentemente, occorre partire dalla base di calcolo applicata alla rendita d'invalidità (scala delle rendite, reddito annuo medio determinante).

3.3 Verificarsi del secondo evento assicurato

- 3005 Se per uno dei coniugi il diritto a una rendita è sorto prima del 1° gennaio 1997 mentre per l'altro coniuge sorge dopo il 31 gennaio 2000, le rendite di entrambi i coniugi sono determinate secondo il nuovo diritto. La rendita sorta prima del 1° gennaio 1997 viene ricalcolata integralmente.
- 3006 Se l'importo della rendita di vecchiaia risultante da questo calcolo è inferiore a quello della rendita d'invalidità percepita precedentemente, occorre calcolare la rendita di vecchiaia sulla base degli elementi su cui si fondava la precedente rendita d'invalidità (scala delle rendite, reddito annuo medio determinante).
- 3007 Se per le rendite di una coppia di coniugi deve essere fissato un limite massimo, occorre valutare quale base di calcolo sia più vantaggiosa per la coppia. Per le coppie di coniugi non separate è determinante la somma delle due rendite. Alle coppie di coniugi separate giudizialmente viene invece concessa la rendita individualmente più vantaggiosa.

3.4 Decessi

3.4.1 Decesso di un coniuge non avente diritto alla rendita

- 3008 Se decede il coniuge che non aveva diritto alla rendita e il coniuge superstite adempie le condizioni per ricevere una rendita vedovile, occorre valutare se la sua rendita di vecchiaia o d'invalidità sia superiore alla rendita per superstiti.
- 3009 La rendita semplice di vecchiaia o d'invalidità del coniuge superstite deve essere ricalcolata integralmente in funzione del momento in cui si è verificato l'evento assicurato (vecchiaia o invalidità).

-
- 3010 Se il decesso si verifica dopo che la rendita semplice d'invalidità è già stata commutata in una rendita semplice di vecchiaia, al fine di determinare la nuova rendita di vecchiaia si effettua un calcolo comparativo, ricalcolando integralmente anche la precedente base AI.
- 3011 Sul nuovo importo della rendita di vecchiaia o d'invalidità va accordato un supplemento per vedove e vedovi pari al 20 per cento. La rendita e il supplemento non possono tuttavia superare in totale l'importo massimo della rendita di vecchiaia ([art. 35^{bis} LAVS](#)).
- 3012 Per il calcolo della rendita vedovile, che può essere versata al posto di una rendita d'invalidità o di vecchiaia più bassa ([art. 24b LAVS](#)), si applicano integralmente le nuove disposizioni (cfr. N. 5637 segg. DR).
- 3013 Non è necessario effettuare tale confronto se non vengono versate rendite per orfani o per superstiti derivanti dal decesso dell'ex-coniuge e la rendita di vecchiaia o d'invalidità ricalcolata è superiore all'importo massimo della rendita vedovile, oppure se la rendita per superstiti è palesemente inferiore alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 3014 Ai figli che soddisfano le condizioni di diritto vanno sempre e in ogni caso versate sia una rendita per figli, sia una rendita per orfani.

3.4.2 Decesso di un coniuge o ex-coniuge avente diritto alla rendita

- 3015 Se una rendita semplice di vecchiaia o d'invalidità è commutata in una rendita per superstiti, per il calcolo di quest'ultima occorre effettuare un confronto:
- 3016 – da una parte ci si fonda sulla base di calcolo finora applicata alla rendita semplice di vecchiaia o d'invalidità, determinata unicamente sulla base dei redditi del coniuge deceduto;

- 3017 – dall'altra si effettua un calcolo della rendita per superstiti (cfr. N. 5637 segg. DR).
- 3018 Non è necessario effettuare questo confronto se la base di calcolo finora applicata al coniuge deceduto consente di assegnare una rendita massima per superstiti.
- 3019 La rendita per superstiti viene fissata sulla base del più vantaggioso dei due calcoli.

3.5 Divorzio

- 3020 In caso di divorzio di una persona avente diritto a una rendita semplice di vecchiaia o d'invalidità, occorre procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita.
- 3021 Non vi è alcuna garanzia dei diritti acquisiti sull'importo della rendita finora versata.

3.6 Concorso di diversi tipi di rendita

3.6.1 Confronto della rendita per vedove secondo il vecchio diritto con la rendita di vecchiaia o d'invalidità

- 3022 Se una beneficiaria di una rendita vedovile raggiunge l'età di pensionamento o diviene invalida con un grado tale da giustificare il diritto a una rendita d'invalidità, ella ha diritto o alla rendita vedovile finora percepita oppure alla nuova rendita di vecchiaia o rendita intera d'invalidità, compreso il supplemento per vedove e vedovi.
- 3023 Per il calcolo della nuova rendita di vecchiaia o d'invalidità si applicano integralmente le nuove disposizioni.
- 3024 La rendita di vecchiaia o d'invalidità calcolata in tal modo viene confrontata con la precedente rendita vedovile. Viene versata la più elevata delle due rendite.

- 3025 Per i figli aventi diritto vanno sempre e in ogni caso versate sia una rendita per figli secondo il nuovo diritto, sia una rendita per orfani di padre secondo il vecchio diritto. La rendita per orfani non viene ricalcolata. Per quanto riguarda la procedura di comunicazione nell'ambito del Registro centrale delle rendite, cfr. il N. 7.

3.6.2 Rendite per orfani in caso di decesso di una vedova

- 3026 In seguito al decesso di una vedova, l'orfano di entrambi i genitori ha diritto a una rendita per orfani di madre e a una rendita per orfani di padre.
- 3027 La rendita per orfani di madre è calcolata secondo il nuovo diritto.
- 3028 La rendita per orfani di padre deve essere ricalcolata integralmente in funzione del momento in cui si è verificato il primo evento assicurato (decesso del padre). La rendita per orfani risultante dal nuovo calcolo deve quindi essere adeguata agli aumenti delle rendite intervenuti nel frattempo (cosiddetto "aggiornamento della rendita").

3.6.3 Concorso di rendite per orfani con altre rendite

- 3029 Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e di una rendita vedovile o di una rendita d'invalidità, il N. 3.6.1 è applicabile per analogia. Il tipo di rendita a cui nasce il diritto è sempre calcolato secondo il nuovo diritto.
- 3030 La rendita percepita finora rimane invece invariata.
- 3031 Viene versata soltanto la più elevata delle due rendite.

4. Rendite nuove o più elevate su richiesta

- 4001 Per quanto concerne le rendite nuove o più elevate su richiesta, si rimanda al N. 8. della Circ. II.

5. Rinascita del diritto alla rendita per vedove o alla rendita d'invalidità

- 5001 Per quanto riguarda le basi di calcolo in caso di rinascita del diritto a rendite, si rimanda al N. 9. della Circ. II.

6. Modifiche nel caso di rendite rinviate

6.1 con supplemento per il rinvio secondo il vecchio diritto

- 6001 Se deve essere modificata una rendita aumentata del supplemento per il rinvio secondo il vecchio diritto, il nuovo supplemento percentuale della rendita è riportato nella tabella seguente.

Modifiche nel caso di rendite con supplemento per il rinvio secondo il vecchio diritto		
Rendita corrente	Genere di modifica	Supplemento per il rinvio
Rendita trasferita (sussequente ad una rendita per coniugi)	Divorzio	Invariato (ciascuno 75%)
Rendita trasferita (sussequente ad una rendita per coniugi)	Decesso di uno dei coniugi	Aumento del supplemento dal 75 al 100%
Rendita di vecchiaia (secondo il vecchio o il nuovo diritto)	Matrimonio di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità (secondo il vecchio o il nuovo diritto) con una persona che non beneficia di alcuna rendita	Invariato (100%)
Rendita semplice di vecchiaia con rendita completiva per la moglie	Raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della moglie	Aumento del supplemento a 150% Versamento 75% a ciascuno
	Successivo decesso di uno dei coniugi	Aumento al 100%
Rendita semplice di vecchiaia	Decesso della persona che ha diritto alla rendita	Rendita vedovile: riduzione all'80% Rendita per orfani: 40%

6.2 con supplemento per il rinvio secondo il nuovo diritto

- 6002 Nel caso di modifiche di rendite secondo il vecchio diritto con supplemento per il rinvio secondo il nuovo diritto, al supplemento per il rinvio sono applicabili esclusivamente le disposizioni delle DR nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 1997.

7. Procedura di comunicazione al Registro centrale delle rendite

- 7001 Per quanto riguarda la procedura di comunicazione tra le casse di compensazione e l'UCC nell'ambito del Registro centrale delle rendite, si rimanda al N. 13. della Circ. II.
- 7002 Se per figli aventi diritto devono essere versate rendite per figli o per orfani secondo il nuovo e il vecchio diritto, le rendite secondo il vecchio diritto devono di volta in volta essere trasferite nel Registro centrale delle rendite conformemente alla decima revisione dell'AVS, in quanto il registro secondo il vecchio diritto non accetta rendite per le quali è stato fissato un limite massimo. Un cambio di registro deve essere effettuato anche nei casi in cui per le rendite per figli e per orfani non deve essere fissato un limite massimo e le stesse non devono essere ridotte a causa della sovrassicurazione. A tale scopo, per la comunicazione all'UCC occorre utilizzare il codice per casi speciali 82 (rendite che hanno cambiato registro senza modifiche materiali).

8. Entrata in vigore

- 8001 La presente circolare entra in vigore il 1° marzo 2002.